

N. 30 del 08/08/2013

***DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE***

**OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DI APPALTI PUBBLICI CHE FACILITINO L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO E RELATIVO REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO**

L'anno **2013** (duemilatredecim) addì **8** (otto) del mese di **agosto** alle ore 9.00, presso la sede legale dell'ASP Circondario Imolese, in Castel San Pietro Terme, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l'intervento dei Signori:

		Presenti	Assenti
Poli Gigliola	Presidente	X	
Feliciani Vittorio	Vice-Presidente	X	
Caprara Enrico	Consigliere	X	
Rambaldi Angela	Consigliere		X
Salomoni Maria Cristina	Consigliere		X
Totale		3	2

Assume la Presidenza la dott.ssa Gigliola Poli ai sensi dell'art 28 dello Statuto.

Partecipa alla seduta il Direttore, dott.ssa Raffaella Stiassi, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto.

Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Raffaella Pasquali, a ciò delegata ai sensi dell'art. 27 comma 6 dello Statuto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Premesso:

- che con la delibera di Giunta Provinciale di Bologna n. 100 del 12/03/2013 sono state approvate le "Linee di indirizzo per la realizzazione di appalti pubblici che facilitino inserimenti lavorativi delle persone in condizioni di svantaggio"
- che con deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 32 del 17/04/2013 sono state recepite tali linee di indirizzo

Rilevato che tali Linee di Indirizzo prevedono in particolare:

- la destinazione del 5% degli importi complessivi annui degli affidamenti a terzi delle forniture di beni e servizi;
- la possibilità di definire le categorie di lavoratori svantaggiati da privilegiare
- l'inserimento tra gli obiettivi annuali del livello di applicazione
- il monitoraggio da parte dell'addetto al controllo di gestione
- la valutazione del conseguimento del risultato a cura del Nucleo di Valutazione
- la segnalazione all'Ufficio di Piano degli affidamenti effettuati con convenzioni ai sensi della L. 381/91 a cooperative di tipo B e gli affidamenti realizzati con inserimento di clausole sociali

Vista la proposta di Regolamento elaborata dalla Responsabile Servizio Provveditorato sulla base della Bozza di Regolamento – Tipo approvato dalla Giunta Provinciale di Bologna, allegato alla presente sub lett. B);

Acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 32, comma 2 dello Statuto, come da allegato;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

### **DELIBERA**

Per le motivazioni di cui in premessa e qui interamente richiamate:

1. di approvare le Linee di Indirizzo per la realizzazione di appalti pubblici che facilitino inserimenti lavorativi delle persone in condizioni di svantaggio" nel testo unito al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (All. A);
2. di approvare la bozza di "Regolamento delle Procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio" nel testo unito al presente quale sua parte integrante e sostanziale (All. B);
3. di dare atto nessun onere economico deriva al bilancio dell'ASP dal presente atto.

## **Linee d'indirizzo per la realizzazione di appalti pubblici che facilitino inserimenti lavorativi delle persone in condizione di svantaggio**

### **Premessa**

La condizione di fragilità occupazionale riguarda fasce sempre più ampie della popolazione: alle categorie di persone tradizionalmente più deboli nell'ingresso del mercato del lavoro (persone disabili, con problemi di disagio psichico e di dipendenze patologiche, detenuti), si vanno ad aggiungere i lavoratori ultra-cinquantenni, i disoccupati di lungo periodo, gli adulti soli con figli a carico.

Tale contesto, reso sempre più instabile dalla crisi economica in corso, richiama ad un impegno collettivo della comunità per garantire condizioni di vita dignitose, promuovendo in primo luogo il diritto al lavoro.

Gli enti locali sono chiamati, da un lato, a promuovere la responsabilità sociale d'impresa delle aziende del territorio, dall'altro, ad agire in modo diretto, dando un chiaro indirizzo sociale alla spesa pubblica attraverso la stipula di convenzioni con cooperative di tipo b e l'inserimento di clausole sociali negli appalti per favorire l'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio.

L'adozione di tali misure si configura quale intervento strategico di politica attiva del lavoro, che consente di adottare misure di sostegno a carattere non assistenziale, senza aumentare la spesa pubblica.

L'accesso al mercato del lavoro di persone che spesso sono a carico dei servizi territoriali consente infatti la piena valorizzazione del capitale umano e sociale di tutta la comunità e rappresenta la migliore soluzione in termini di rapporto costi/benefici per la collettività<sup>1</sup>.

La collaborazione tra servizi territoriali, cooperazione sociale e mondo imprenditoriale ha già dato importanti risultati in termini di inclusione sociale e lavorativa; grazie all'adozione del presente atto sia il lavoro di rete tra servizi che la relazione con le forze produttive può rafforzarsi e dare più risposte ai sempre maggiori bisogni emergenti.

Con l'adozione delle Linee d'indirizzo per la realizzazione di appalti pubblici che facilitino inserimenti lavorativi delle persone in condizione di svantaggio si perseguono i seguenti obiettivi prioritari:

– Favorire l'accesso al mercato del lavoro e la stabilizzazione occupazionale di persone disabili, di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della Legge 381/1991 e i soggetti individuati come svantaggiati dai Regolamenti vigenti dell'Unione Europea.

– Valorizzare la cooperazione sociale di tipo b, con la consapevolezza dell'importante ruolo di sviluppo economico/sociale svolto nel territorio. L'auspicio è di contribuire ad una ulteriore crescita della cooperazione, in termini di capacità imprenditoriale e di competenza nelle relazioni con enti pubblici e privato profit.

– Promuovere la responsabilità sociale d'impresa attraverso l'introduzione di clausole sociali negli appalti, garantendo un sistema efficace che sappia riconoscere alle imprese più virtuose l'impegno nell'allargamento della cultura dell'inclusione sociale e la competenza nel seguire percorsi individualizzati di inserimento lavorativo, anche in collaborazione con la cooperazione sociale.

L'adozione del presente atto porta a compimento un percorso<sup>2</sup> che da diversi anni ha visto un sempre maggiore impegno degli enti locali della provincia di Bologna nell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, anche nell'ambito dei Piani di zona per la salute ed il benessere sociale, con la valorizzazione della cooperazione di tipo b e alcuni casi di sperimentazione di inserimento di clausole sociali negli appalti pubblici.

<sup>1</sup> Vedi la ricerca condotta dall'Istituzione G. F. Minguzzi in collaborazione con Legacoop e Confcooperative "Il lavoro di rete della cooperazione sociale di inserimento lavorativo di persone svantaggiate".

<sup>2</sup> Iniziato dagli enti locali nel 2007, nell'ambito del percorso di lavoro che ha portato alla sottoscrizione del "Patto per la qualità e lo sviluppo del lavoro sociale nella provincia di Bologna".

Si tratta di un'importante messa a sistema delle azioni fino ad oggi promosse, che prende spunto da un'analisi comparativa delle migliori buone pratiche a livello nazionale<sup>3</sup> e vuole costruire un quadro chiaro e di semplice applicazione, i cui punti di forza sono:

- l'impegno preciso della Pubblica Amministrazione nel destinare ai sensi del presente atto una percentuale minima della propria spesa per affidamenti di beni e servizi;
- l'individuazione all'interno dell'ente dei titolari della responsabilità organizzativa per l'applicazione del presente atto;
- l'indicazione di chiari criteri di valutazione dei progetti individuali di inserimento lavorativo, con la partecipazione di esperti alle commissioni di gara;
- la promozione di un sistema di monitoraggio e controllo dell'esecuzione dei contratti.

L'adozione del presente atto rappresenterà anche un forte momento di diffusione di una cultura dell'inclusione sociale all'interno di tutta la Pubblica Amministrazione: per la piena attuazione delle Linee di indirizzo è necessaria, infatti, l'ampia condivisione dei suoi obiettivi da parte di tutti i settori interessati e la motivazione degli attori coinvolti nel raggiungere i risultati prefissi.

## Capitolo 1

### Riferimenti normativi

Nella normativa nazionale e regionale, le condizioni di svantaggio sono riconducibili a fattori di natura psichica, fisica, economica o socio-relazionale.

In ambito lavorativo sono stati adottati diversi provvedimenti legislativi volti alla tutela di persone svantaggiate ed alla difesa del diritto al lavoro.

Le presenti linee di indirizzo trovano fondamento giuridico nelle seguenti norme:

- L. n. 381 del 8 novembre 1991, "Disciplina delle cooperative sociali", (art. 4) e circolare INPS n. 109/1993: si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali con un grado di invalidità superiore al 45%; i soggetti in trattamento psichiatrico, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari; i tossicodipendenti e gli alcolisti; i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare; persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno.

Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri può integrare tale elenco con ulteriori tipologie di svantaggio.

- L. R. n. 7 del 4 febbraio 1994, "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381" e s.m.i.

- L. n. 68 del 12 marzo 99, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", in base alla quale i destinatari oggetto di "collocamento mirato" sono le persone in condizione di disabilità fisica, psichica e sensoriale, gli invalidi del lavoro ed invalidi di guerra.

Alla normativa nazionale, si affianca la disciplina regolamentare comunitaria.

- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008: introduce le categorie del lavoratore svantaggiato, del lavoratore molto svantaggiato e del lavoratore disabile.

---

<sup>3</sup> Tra i materiali consultati: "Regolamento delle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro" della Città di Torino, "Linee guida per l'affidamento dei servizi e forniture agli organismi della cooperazione sociale di inserimento lavorativo" del Comune di Roma, "Atto di indirizzo per l'affidamento di forniture e servizi con riserva alle cooperative sociali di tipo B" della Provincia di Udine, "Atto di indirizzo sull'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e persone deboli" della Regione Veneto, "Indirizzi in materia di servizi e approvazione schema tipo di convenzione tra ente pubblico e privato" della Regione Lombardia, "Regolamento Comunale per inserimento lavorativo soggetti svantaggiati" del Comune di Ragusa.

- D. L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni in L. n. 106 del 12 luglio 2011, definisce infine lavoratori svantaggiati i lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano da soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo donna, ovvero membri di minoranze nazionali. Per lavoratori molto svantaggiati si intendono lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.

- D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e relativo regolamento di attuazione.

## **Capitolo 2**

### **Strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi**

L'Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese promuove l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso i contratti di fornitura di beni e servizi e, laddove possibile, di lavori.

L'Amministrazione e le aziende da essa controllate, compatibilmente con le esigenze dei servizi, destinano a tale scopo una percentuale pari ad almeno il 5% degli importi complessivi annui degli affidamenti a terzi delle forniture di beni e servizi<sup>4</sup>.

Tale obiettivo viene annualmente confermato dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell'approvazione del Bilancio Sociale. I singoli Servizi dell'ASP dovranno conseguentemente procedere ad una valutazione in merito sia all'adeguatezza della percentuale, sia alla definizione dell'elenco di beni e servizi e, laddove possibile lavori, che potranno rientrare fra quelli oggetto delle procedure indicate nelle presenti linee di indirizzo<sup>5</sup> ai fini della promozione dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, qualora lo reputi opportuno, può procedere contestualmente a determinare le categorie di svantaggio da privilegiare nell'inserimento lavorativo, in riferimento al contesto economico ed occupazionale del momento.

Il Servizio Provveditorato e il Servizio Attività Tecniche, nel procedere agli affidamenti delle forniture di beni e servizi, dovranno individuare lo strumento giuridico più opportuno, in relazione alla tipologia ed all'importo del contratto. I competenti Servizi potranno dunque attivare:

- per contratti di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria: convenzione con cooperative sociali di tipo B), iscritte al registro regionale delle cooperative sociali, istituito ai sensi della L. 381/91 e delle L.R. 7/94 e 6/97;
- per appalti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria: procedure di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che prevedano l'inserimento di specifiche clausole sociali;

I competenti Servizi possono altresì attivare, in presenza di particolari specifiche situazioni, appalti riservati di cui all'art. 52 del codice dei contratti.

## **Paragrafo 1**

### **Le Convenzioni con cooperative di tipo B per contratti di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria**

<sup>4</sup> Tale percentuale può essere conseguita anche attraverso l'inserimento di clausole sociali negli appalti, di importo superiore alla soglia comunitaria, per l'affidamento di lavori.

<sup>5</sup> A puro titolo esemplificativo l'elenco dei beni e servizi potrebbe ricomprendere i seguenti servizi ad alta intensità di manodopera: manutenzione, pulizia, facchinaggio e trasporti, custodia e sicurezza, servizi informatici e grafica, logistica, stampa, verde, catering,....

Nel rispetto di quanto disposto dalla L. 381/91, per importi inferiori alla soglia comunitaria, l'ASP potrà procedere alla stipula di convenzioni con cooperative sociali di tipo B) impegnate in attività diverse (agricole, industriali, commerciali e di servizi - esclusi i servizi socio-sanitari ed educativi), a condizione che tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti sotto soglia della Pubblica Amministrazione.

Le cooperative sociali di tipo B) devono essere iscritte al registro regionale in cui hanno sede legale.

Per contratti di importo superiore ai 40.000,00 Euro e fino alla soglia comunitaria, la scelta della cooperativa sociale cui affidare la fornitura avviene mediante invito a partecipare alla gara informale rivolto ad almeno 5 cooperative sociali con competenza nel settore di riferimento.

Per contratti di importo inferiore ai 40.000,00 Euro si può procedere con affidamento diretto in caso di particolare unicità del contraente ovvero, qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno, mediante sondaggio esplorativo fra almeno tre cooperative con competenza nel settore di riferimento.

Trattandosi di esternalizzazione di servizi effettuate ai sensi della l. 381/91 e L.R. 7/94 e 6/97, le categorie svantaggiate di riferimento sono quelle specificate dalla norma stessa, così come riportate al precedente art. 1 delle presenti linee.

## **Paragrafo 2**

### **Inserimento di clausole sociali in appalti di importo superiore alla soglia comunitaria**

Per gli appalti sopra soglia, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la stazione appaltante può richiedere particolari condizioni per l'esecuzione del contratto, che possono anche essere di natura sociale.

Al fine di sostenere l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate l'Asp negli appalti per fornitura di lavori, beni e servizi, introduce fra i criteri di aggiudicazione le c.d. "clausole sociali", cioè l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate e con l'adozione di specifici programmi di inserimento lavorativo.

Le norme di riferimento per la definizione dello svantaggio sono: la l. 381/91 e la normativa regionale di riferimento 7/94 e 6/97 e le direttive della comunità europea.

Il Consiglio di Amministrazione può in sede di approvazione del bilancio preventivo, in relazione al contesto economico ed occupazionale del momento - definire la tipologia di svantaggio a cui dare priorità nella programmazione degli interventi di inclusione lavorativa, formulando indicazioni in merito ai criteri di valutazione ed ai punteggi da assegnare nella valutazione dell'offerta tecnica.

La stazione appaltante potrà indicare nel bando il numero minimo di lavoratori ovvero la percentuale minima di monte ore totale di lavoro da svolgere con l'impiego di personale svantaggiato per quella specifica attività. Le offerte dovranno contenere uno specifico progetto di inserimento lavorativo.

Al fine di garantire il prosieguo dell'esperienza lavorativa delle persone svantaggiate, l'ASP potrà infine inserire fra i criteri di valutazione l'impegno delle eventuali imprese subentranti ad assumere persone svantaggiate utilizzate dall'impresa precedente.

## **Capitolo 3**

### **Procedure e criteri di valutazione delle offerte**

La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposite commissioni di gara, di cui farà parte anche un esperto di inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati, scelti tra gli operatori dei servizi preposti.

L' offerta sarà valutata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo almeno 70 punti alla qualità dell'offerta e 30 punti per il prezzo.

Dei 70 punti riferiti all'offerta tecnica almeno 40 dovranno essere dedicati alla valutazione del progetto di inserimento lavorativo.

Ogni offerta dovrà contenere un progetto di inserimento lavorativo per la cui valutazione si terrà conto dei seguenti criteri: numero di persone svantaggiate inserite ovvero percentuale del monte ore totale di lavoro svolto da soggetti in condizione di svantaggio, tipologia di svantaggio, mansioni assegnate e condizioni contrattuali, modalità di reclutamento, modalità di organizzazione del lavoro, formazione, modalità di sostegno e tutoraggio e qualifica del personale incaricato, sviluppo e stabilizzazione del rapporto di lavoro, raccordo con servizio di presa in carico, occasioni di integrazione sociale, eventuale disponibilità dell'impresa subentrante ad assumere persone svantaggiate impiegate dall'impresa precedente.

## **Capitolo 4**

### **Compiti e ruoli dell'Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione inserirà tra gli obiettivi annuali previsti nel Bilancio Sociale livello di applicazione del presente atto di indirizzo nei settori di competenza dei singoli dirigenti e potrà tener conto dei risultati conseguiti al fine della qualificazione ed erogazione dell'indennità di risultato, secondo le risultanze del sistema di valutazione adottato.

Il Direttore, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione, procederà a pianificare congiuntamente ai Responsabili di Unità Organizzativa, le modalità per favorire l'inserimento lavorativo onde conseguire, nell'anno di riferimento, l'obiettivo minimo del 5% degli importi complessivi degli affidamenti a terzi delle forniture di beni e servizi.

Il monitoraggio dell'applicazione delle linee di indirizzo è a cura del servizio addetto al controllo di gestione, mentre la valutazione del conseguimento del risultato sarà a cura del Nucleo di valutazione dell'Amministrazione.

## **Capitolo 5**

### **Monitoraggio degli inserimenti lavorativi e controllo**

Allo scopo di verificare l'andamento applicativo delle presenti linee di indirizzo sul territorio provinciale, l'ASP provvederà a rilevare le eventuali criticità, i volumi di affidamento, la riserva applicata, il numero e la tipologia di persone svantaggiate inserite.

Al fine di verificare la correttezza da parte delle cooperative/aziende affidatarie dell'esecuzione dei contratti, l'impresa aggiudicataria invierà alla stazione appaltante l'effettivo progetto di inserimento lavorativo, che verrà allegato alla Convenzione e una relazione annuale.

Le stazioni appaltanti segnaleranno agli Uffici di Piano o direttamente alla Commissione Provinciale gli affidamenti effettuati con convenzioni ai sensi della L. 381/91 a cooperative di tipo B e gli affidamenti realizzati con inserimento di clausole sociali. Ogni tre mesi gli Uffici di Piano invieranno i dati ad una Commissione Provinciale appositamente costituita (composta da funzionari della Provincia, dei Comuni e dell'Ausl).

La Commissione dovrà, di norma, effettuare almeno un controllo a campione al mese per verificare l'effettiva applicazione del progetto di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

**BOZZA**

**REGOLAMENTO TIPO DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI  
PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN  
CONDIZIONE DI SVANTAGGIO**

**Titolo I - Disposizioni generali**

- Art. 1 Finalità del Regolamento
- Art. 2 Beneficiari
- Art. 3 Strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi
- Art. 4 Stanziamenti
- Art. 5 Competenze e modalità di applicazione
- Art. 6 Trattamento del personale destinatario dell'inserimento lavorativo
- Art. 7 Subentri, nuovi affidamenti e rinnovi

**Titolo II - Convenzioni con cooperative sociali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate per contratti di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria**

- Art. 8 Ambito di applicazione
- Art. 9 Procedure di scelta del contraente
- Art. 10 Contenuto delle offerte
- Art. 11 Criteri per la valutazione dell'offerta
- Art. 12 Subappalto

**Titolo III Inserimento lavorativo di persone svantaggiate nei contratti per la fornitura di beni o servizi sopra soglia comunitaria**

- Art. 13 Ambito di applicazione
- Art. 14 Procedure di scelta del contraente
- Art. 15 Contenuto delle offerte
- Art. 16 Criteri per la valutazione dell'offerta

**Titolo IV Monitoraggio e controllo**

- Art. 17 Monitoraggio degli inserimenti lavorativi e controllo
- Art. 18 Norma finale

## Titolo I

### Disposizioni generali

#### Art. 1 Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento persegue l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione delle persone in condizione di svantaggio.

La stipula di convenzioni con la cooperazione sociale di tipo B e l'inserimento di clausole sociali per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati negli appalti pubblici rappresentano misure di sostegno a carattere non assistenziale e consentono la piena valorizzazione del capitale umano e sociale di tutta la comunità.

Il presente regolamento è stato adottato nel rispetto di quanto disposto dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, dalle leggi regionali 4 febbraio 1994, n. 7 e 18 marzo 1997, n. 6, dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e relativo regolamento di applicazione.

Il presente regolamento si coordina con il Regolamento per i contratti dell'Ente.

#### Art. 2 Beneficiari

Sono beneficiari delle disposizioni del presente Regolamento:

- i soggetti di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381<sup>6</sup>: si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali con un grado di invalidità superiore al 45%; i soggetti in trattamento psichiatrico, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari; i tossicodipendenti e gli alcolisti; i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare; persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno. Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri può integrare tale elenco con ulteriori tipologie di svantaggio<sup>7</sup>.
- le persone in condizione di disabilità fisica, psichica e sensoriale, gli invalidi del lavoro ed invalidi di guerra ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i..
- i soggetti svantaggiati individuati dall'art. 2, numeri 18 e 19, del Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, recepito con decreto legislativo 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106<sup>89</sup>:

<sup>6</sup> V. art. 4, comma 1: "Si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663."

<sup>7</sup> V. art. 4, comma 2: "Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni."

<sup>8</sup> V. art. 2, comma 2: "Ai sensi ((dei numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del citato Regolamento,)) per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna – ivi definito – ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi".

<sup>9</sup> V. Decreto Ministeriale del 20 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con delega alle Pari Opportunità: "Ai fini di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come introdotto dall'articolo 4 comma 1 lett. c) del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24 e in conformità a quanto previsto

- chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- "Lavoratore molto svantaggiato": lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi.

### **Art. 3 Strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi**

L'ASP promuove l'inserimento lavorativo di persone disabili e di persone in condizione di svantaggio sociale attraverso i contratti di fornitura di beni e servizi e, laddove possibile, di lavori.

Gli Uffici, nel procedere a tali affidamenti, dovranno individuare lo strumento giuridico più opportuno, in relazione alla tipologia ed all'importo del contratto, nel rispetto della normativa vigente e di quanto disposto dal presente regolamento (inserimento di clausole contrattuali ex art. 69 ovvero aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).

Gli Uffici possono altresì attivare, in presenza di particolari specifiche situazioni, appalti riservati di cui all'art. 52 del Codice dei contratti.

### **Art. 4 Stanziamenti**

L'ASP destina alla spesa per i contratti di cui al precedente art. 3 una percentuale pari ad almeno il 5% dell'importo complessivo annuo degli affidamenti a terzi delle forniture di beni e servizi.

Tale percentuale si intende raggiunta anche nel caso in cui si aderisca a convenzioni stipulate dalle centrali di committenza nazionale (CONSIP) e regionale (INTERCENT ER) contenenti un peso percentuale di valutazione delle clausole sociali differenti da quanto previsto all'art. 16 del presente Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione annualmente conferma tale percentuale in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione e del Bilancio Sociale. Procede, inoltre, qualora lo reputi opportuno, contestualmente a determinare le categorie di svantaggio da privilegiare nell'inserimento lavorativo, in riferimento al contesto economico ed occupazionale del momento.

### **Art. 5 Competenze e modalità di applicazione**

---

dalle lettere a), b) ed e) del punto 18 dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008, sono lavoratori svantaggiati: a) "chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi", ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso di imposizione; b) "chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale" (ISCED 3) ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, rientrante nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli d'istruzione; c) "chi è occupato in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani", ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat e appartengono al genere sottorappresentato".

Il Direttore inserisce tra gli obiettivi annuali previsti nel Budget l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate da conseguirsi nel rispetto del presente regolamento mediante affidamento a terzi di forniture di beni e servizi e, laddove possibile, di lavori. Il Direttore individua, inoltre, i Responsabili di Unità Operativa a cui affidare tale obiettivo e potrà tenere conto dei risultati conseguiti al fine della valutazione ed erogazione dell'indennità di risultato.

Il Direttore, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione, procederà a pianificare congiuntamente ai Responsabili di Unità Operativa, le modalità per favorire l'inserimento lavorativo.

I Responsabili di Unità Operativa dovranno procedere alla definizione dell'elenco di beni e servizi e, laddove possibile lavori, che potranno rientrare fra quelli oggetto delle procedure indicate nel presente regolamento ai fini della promozione dell'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio.

Il monitoraggio dell'applicazione delle linee di indirizzo è a cura del Servizio addetto al controllo di gestione, mentre la valutazione del conseguimento del risultato sarà a cura del Nucleo di valutazione dell'Amministrazione.

#### **Art. 6 Trattamento del personale destinatario dell'inserimento lavorativo<sup>10</sup>**

Ai lavoratori disabili e svantaggiati inseriti in Aziende aggiudicatrici di contratti di fornitura di beni o di servizi e, laddove possibile, di lavori con l'ASP Circondario Imolese, dovrà essere assicurato l'inquadramento contrattuale con applicazione del Contratto Collettivo Nazionale della categoria di riferimento stipulato con le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Qualora risulti aggiudicataria una cooperativa, l'inquadramento delle persone inserite come soci lavoratori è consentita a condizione che:

\_ le condizioni retributive e previdenziali non siano peggiorative rispetto al contratto nazionale applicato ai lavoratori dipendenti, con riferimento al settore di attività oggetto dell'appalto. In ogni caso le condizioni normative, retributive e previdenziali non possono essere peggiorative rispetto a quelle previste dal contratto nazionale delle cooperative sociali che fa riferimento per le Tabelle Ministeriali previste dall'art. 87 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che recepisce le disposizioni della legge 7 novembre 2000, n. 327;

\_ che sia lasciata a discrezione del lavoratore la scelta di aderire in qualità di socio o essere inquadrato come dipendente.

Le persone che realizzano un tirocinio formativo, che sono in formazione, i volontari o comunque coloro che prestano la loro attività alla cooperativa o all'ente a titolo gratuito sono da considerarsi apporto aggiuntivo e non sostitutivo dei lavoratori addetti al servizio.

L'aggiudicatario è tenuto, per il personale svantaggiato o disabile, a redigere - possibilmente con la collaborazione dei Servizi sociali o sanitari territoriali - un progetto specifico individuale, che sarà inviato al Comune o alle Aziende da esso controllate committenti.

#### **Art. 7 Subentri, nuovi affidamenti e rinnovi**

Per i contratti di fornitura di servizi a carattere continuativo, qualora non sia indicata dal bando l'obbligatorietà - prevista in un CCNL - che impegni il subentrante alla riassunzione dei lavoratori impiegati nel servizio, l'Amministrazione potrà richiedere che il progetto di inserimento lavorativo

---

<sup>10</sup> Il presente articolo e il successivo art. 7 sono stati mutuati, con alcuni adeguamenti, dal "Regolamento n. 307 della Città di Torino sulle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro".

indichi l'impegno ad assumere tutti i lavoratori svantaggiati inseriti nel servizio gestito dall'impresa precedente, che risultino assunti a tempo indeterminato o determinato da almeno tre mesi prima della data di pubblicazione del bando, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

Il bando può prevedere la facoltà di ripetizione dei servizi per ulteriori annualità nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 57, comma 5 lettera b, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

## **Titolo II**

### **Convenzioni con cooperative sociali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate per contratti di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria**

#### **Art. 8 Ambito di applicazione**

Per importi inferiori alla soglia comunitaria, l'ASP può procedere alla stipula di convenzioni<sup>11</sup> con cooperative sociali cd. di tipo B) o Consorzi, regolarmente iscritte agli Albi regionali delle cooperative sociali, o loro sezioni, impegnate in attività diverse (agricole, industriali, commerciali e di servizi - esclusi i servizi sociosanitari ed educativi), a condizione che tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate<sup>12</sup>, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti sotto soglia della pubblica amministrazione<sup>13</sup>.

I Consorzi possono stipulare le convenzioni purché costituiti per almeno il 70 per cento da cooperative sociali ed a condizione che le attività convenzionate siano svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo.<sup>14</sup>

Qualora l'offerta fosse presentata da Consorzi, regolarmente iscritti agli Albi regionali delle cooperative sociali, o loro sezioni, essi dovranno precisare nell'offerta le competenze e la suddivisione delle attività e dei compiti affidati a ciascuna cooperativa.

#### **Art. 9 Procedure di scelta del contraente**

Nella scelta della procedura per il convenzionamento con le cooperative sociali, l'ASP, procederà di norma<sup>15</sup>:

---

<sup>11</sup> V. legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 5: "Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1".

<sup>12</sup> V. legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 4 e circolare INPS n. 109/1993: si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali con un grado di invalidità superiore al 45%; i soggetti in trattamento psichiatrico, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari; i tossicodipendenti e gli alcolisti; i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare; persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno. Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri può integrare tale elenco con ulteriori tipologie di svantaggio.

<sup>13</sup> 8 Deroga confermata anche dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4 comma 8.

<sup>14</sup> 9 Cfr. determinazione 1 agosto 2012, n. 3 della AVCP – art. 1.

- **per i contratti di importo superiore ai 40.000 euro e fino alla soglia comunitaria**, la scelta della cooperativa sociale cui affidare la fornitura avviene mediante invito a partecipare alla gara ufficiosa rivolta ad almeno 5 cooperative sociali con competenza nel settore di riferimento

- **per contratti di importo inferiore ai 40.000 euro** si può procedere con affidamento diretto<sup>16</sup> in caso di particolare unicità del contraente ovvero, qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno, mediante sondaggio esplorativo fra almeno 3 cooperative con competenza nel settore di riferimento. Il ricorso al convenzionamento diretto deve concernere l'affidamento di servizi strumentali, cioè svolti in favore della pubblica amministrazione e riferibili ad esigenze strumentali della stessa, con esclusione dei servizi pubblici locali o comunque erogati in favore dell'utenza.

#### **Art. 10 Contenuto delle offerte**

Le offerte, presentate nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e del relativo Regolamento di attuazione, si compongono di una parte tecnica e di una parte economica.

L'offerta tecnica comprende, oltre ad un progetto tecnico relativo all'attività oggetto della convenzione, un progetto di inserimento lavorativo comprensivo degli elementi conoscitivi utili a valutare l'efficacia dell'intervento, con particolare riferimento a:

- \_ il numero, le modalità di selezione e di formazione del lavoratore/i;
- \_ i tempi e la durata del rapporto con il lavoratore/i;
- \_ le modalità di inserimento nell'ambiente lavorativo.

Nella formulazione dell'offerta, il legale rappresentante della cooperativa sociale invitata attesta - sotto la propria responsabilità - l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice dei contratti, il possesso dei requisiti richiesti e l'esperienza tecnica e curriculare della cooperativa dalla quale si evincano le attività imprenditoriali svolte e le esperienze acquisite.

L'ASP procederà alla stipula della convenzione previa acquisizione della documentazione comprovante le dichiarazioni rese dalla cooperativa sociale.<sup>17</sup>

#### **Art. 11 Criteri per la valutazione dell'offerta**

La valutazione delle offerte potrà essere effettuata da apposite commissioni di gara, nel qual caso della stessa farà parte anche un esperto di inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati, scelti tra gli operatori dei servizi preposti.

L'offerta sarà valutata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

All'offerta tecnica sarà assegnato un punteggio pari ad almeno 70 punti, di cui almeno 40 dedicati alla valutazione del progetto di inserimento lavorativo.

Ogni offerta dovrà contenere un progetto di inserimento lavorativo per la cui valutazione si potrà tenere conto dei seguenti criteri:

- numero di persone svantaggiate inserite ovvero percentuale del monte ore totale di lavoro svolto da soggetti in condizione di svantaggio;
- tipologia di svantaggio;

---

<sup>15</sup> Nel rispetto di quanto riportato nella determinazione 1 agosto 2012, n. 3 della AVCP e di quanto disposto nel decreto legislativo 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94.

<sup>16</sup> 12 Ai sensi dell'art. 11 del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e del Regolamento di esecuzione ed attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207) e s.m.i.

<sup>17</sup> Cfr. determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 1.8.2012.

- modalità di reclutamento e selezione;
- mansioni assegnate e modalità di organizzazione del lavoro, formazione;
- metodologia e strumenti di accompagnamento alle persone inserite e qualifica dell'eventuale personale incaricato del sostegno;
- raccordo e sinergie con l'eventuale servizio di presa in carico delle persone inserite;
- occasioni di integrazione sociale;
- condizioni contrattuali, sviluppo e stabilizzazione del rapporto di lavoro;
- eventuale disponibilità dell'impresa subentrante ad assumere persone svantaggiate impiegate dall'impresa precedente;
- ogni altro elemento di valutazione ritenuto necessario in relazione alla specificità dell'attività affidata.

#### **Art. 12 Subappalto**

L'eventuale subappalto di parte delle attività oggetto dell'affidamento non potrà superare il 10% dell'importo complessivo della convenzione e dovrà, in ogni caso, essere previsto in sede di presentazione dell'offerta.

### **Titolo III**

#### **Inserimento lavorativo di persone svantaggiate nei contratti per la fornitura di beni o servizi sopra soglia comunitaria**

#### **Art. 13 Ambito di applicazione**

L'ASP può richiedere - per gli appalti sopra soglia comunitaria<sup>18</sup>, particolari condizioni per l'esecuzione del contratto, condizioni che possono essere anche di natura sociale<sup>19</sup>.

Al fine di sostenere l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, l'ASP, negli appalti per fornitura di beni e servizi e, laddove possibile, per i lavori, introducono fra i criteri di aggiudicazione l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate e con l'adozione di specifici programmi di inserimento lavorativo (cd. "clausole sociali").

Le norme di riferimento per la definizione dello svantaggio sono: la legge 8 novembre 1991, n. 381<sup>20</sup> e la normativa regionale di riferimento legge regionale 4 febbraio 1994, n.7 e sm.i., il Regolamento CE n.800/2008 e il decreto legislativo 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106<sup>21</sup>.

Come richiamato nel precedente art. 5, il Consiglio di Amministrazione può - in sede di approvazione del bilancio e del PEG, in relazione al contesto economico ed occupazionale del momento - definire la tipologia di svantaggio a cui dare priorità nella programmazione degli interventi di inclusione lavorativa, formulando altresì indicazioni in merito ai criteri da adottare nella valutazione dell'offerta tecnica.

<sup>18</sup> Con esclusione di quelli in materia socio-sanitaria ed educativa.

<sup>19</sup> V. art. 2 e 69 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

<sup>20</sup> V. nota n. 1.

<sup>21</sup> V. note n. 3 e 4.

#### **Art. 14 Procedure di scelta del contraente**

L'ASP procederà all'emanazione di bandi per la selezione dell'aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Codice dei contratti e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

La stazione appaltante potrà indicare nel bando il numero minimo di lavoratori ovvero la percentuale minima di monte ore totale di lavoro da svolgere con l'impiego di personale svantaggiato per quella specifica attività. Le offerte dovranno contenere condizioni migliorative da dimostrare attraverso uno specifico progetto di inserimento lavorativo.

Per i contratti di fornitura di servizi a carattere continuativo, qualora non sia indicata dal bando l'obbligatorietà, prevista in un CCNL, che impegni il subentrante alla riassunzione dei lavoratori impiegati nel servizio, l'Amministrazione potrà richiedere che il progetto di inserimento lavorativo sia formulato nei termini di cui al precedente art. 7 del presente Regolamento.

L'ASP ha facoltà di comunicare all'Autorità le condizioni particolari inserite nel Bando, al fine di ottenerne una pronuncia sulla compatibilità con il diritto comunitario.

#### **Art. 15 Contenuto delle offerte**

Le offerte sono valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'offerta tecnica comprende, oltre ad un progetto tecnico relativo all'attività oggetto della convenzione, un progetto di inserimento lavorativo comprensivo degli elementi conoscitivi utili a valutare l'efficacia dell'intervento, con particolare riferimento a:

- \_ le modalità di selezione e di formazione del lavoratore/i;
- \_ i tempi e la durata del rapporto con il lavoratore/i;
- \_ le modalità di inserimento nell'ambiente lavorativo.

#### **Art. 16 Criteri per la valutazione dell'offerta**

La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposite commissioni di gara, di cui farà parte anche un esperto di inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati, scelti tra gli operatori dei servizi preposti.

L'offerta sarà valutata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nell'ambito del punteggio che sarà assegnato all'offerta tecnica il peso da attribuire al progetto di inserimento lavorativo non potrà essere inferiore al 15% del punteggio tecnico complessivo.<sup>22</sup>

Ogni offerta dovrà contenere un progetto di inserimento lavorativo per la cui valutazione si terrà conto dei seguenti criteri:

- numero di persone svantaggiate inserite ovvero percentuale del monte ore totale di lavoro svolto da soggetti in condizione di svantaggio;
- tipologia di svantaggio;
- modalità di reclutamento e selezione;
- mansioni assegnate e modalità di organizzazione del lavoro, formazione;
- metodologia e strumenti di accompagnamento alle persone inserite e qualifica dell'eventuale personale incaricato del sostegno,
- raccordo e sinergie con l'eventuale servizio di presa in carico delle persone inserite;
- occasioni di integrazione sociale;
- condizioni contrattuali, sviluppo e stabilizzazione del rapporto di lavoro;
- eventuale disponibilità dell'impresa subentrante ad assumere persone svantaggiate impiegate dall'impresa precedente;

---

<sup>22</sup> Cfr. parere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 44/2010.

- ogni altro elemento di valutazione ritenuto necessario in relazione alla specificità dell'attività affidata.

Detto progetto dovrà essere presentato anche qualora l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate avvenga mediante ricorso al subappalto.

Il progetto di inserimento lavorativo è allegato alla Convenzione.

## **Titolo IV**

### **Monitoraggio e controllo**

#### **Art. 17 Monitoraggio degli inserimenti lavorativi e controllo**

Le cooperative/aziende affidatarie dell'esecuzione dei contratti, invieranno alla stazione appaltante - entro tre mesi dall'avvio dell'attività - il piano esecutivo di inserimento lavorativo individuale ed una relazione annuale.

Le stazioni appaltanti segnaleranno agli Uffici di Piano gli affidamenti effettuati con convenzioni ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 a cooperative di tipo B e gli affidamenti realizzati con inserimento di clausole sociali.

L'ASP provvederà a rilevare le eventuali criticità, i volumi di affidamento, la riserva applicata, il numero e la tipologia di persone svantaggiate inserite.

Ogni tre mesi gli Uffici di Piano invieranno i dati ed i progetti di inserimento lavorativo ad una Commissione provinciale appositamente costituita (composta da funzionari della Provincia, dei Comuni e dell'Ausl) dalla Provincia di Bologna al fine di consentire i controlli a campione sugli affidamenti per verificare l'effettiva applicazione del progetto di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

#### **Art. 18 Norma finale**

Si procederà, a conclusione del primo anno di vigenza del presente Regolamento, ad una verifica in merito all'applicazione dello stesso provvedendo, qualora necessario, agli eventuali adeguamenti.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DI APPALTI PUBBLICI CHE FACILITINO L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO E RELATIVO REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO**

Espressione del parere di cui all'art. 32 comma 2 dello Statuto dell'ASP "Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese"

**Parere sulla congruità e regolarità tecnico-contabile dell'atto**

Si esprime parere

☒

favorevole

☐


non favorevole per le seguenti motivazioni

---


---

---

Castel San Pietro Terme, 08 AGO. 2013





Il Direttore  
dott.ssa Raffaella Stiassi



Letto, approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE

dott.ssa Gigliola Poli



IL SEGRETARIO

dott.ssa Raffaella Pasquali




---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'ASP Circondario Imolese ai sensi dell'art. 32 comma 4 dello Statuto dell'ASP. *il 20/08/2013*

Castel S. Pietro Terme, *20/08/2013*



U.O. Servizio Affari Generali e R.U.  
dott.ssa Serena Nanni



---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 32 comma 3 dello Statuto dell'ASP Circondario Imolese.

---

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 dello Statuto dell'ASP è stata trasmessa in data \_\_\_\_\_ al  
Presidente dell'Assemblea con lettera prot. n. \_\_\_\_\_